



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE FAVA"**
Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486
95030 MASCALUCIA (CT)
Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002
e-mail ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it
sito web: www.icgfava.edu.it

Prot. n. 0003328/U

Mascalucia, 08/06/2022

Convenzione per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici a soggetti terzi per Grest 2022

Tra

il legale rappresentante dell'I.C.S. "Giuseppe Fava", Dirigente Scolastico, Prof.ssa Viviana Ardica, nata a xxxx il xxxxxxxxxx, domiciliata per la sua carica presso l'Istituzione scolastica, via Timparello n. 47 – Mascalucia (CT) - Codice Fiscale 93238350875

e

il Sig. Coriolano Marco, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxx, Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxx, legale rappresentante dell'Associazione A.C.S.D.R. CO.LA., con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx), di seguito denominato "concessionario"

Premesso che

- gli art. 38 c. 1 e 45 c. 2 lett. d) del Decreto Assessoriale 7753 del 28/12/2018 - Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana - attribuiscono all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- l'Istituzione Scolastica può disporre la concessione dei locali e delle attrezzature a soggetti terzi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2, verbale n. 7 del 30/05/2022;
- l'Associazione A.C.S.D.R. CO.LA. ha richiesto a questa Istituzione Scolastica la concessione dei locali della sede centrale per lo svolgimento delle proprie attività come da proposta progettuale depositata agli atti dell'Istituzione Scolastica "Centro estivo - Grest 2022" con prot. n. 0002769/E dell'10/05/2022;
- l'Associazione A.C.S.D.R. CO.LA. utilizzerà i locali destinati alle attività di cui sopra in orari compatibili con le attività istituzionali della scuola;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1- Premessa

Le premesse sono parte integrante del presente contratto di concessione.

Art. 2- Norme per la stipula del contratto

Il presente contratto è stipulato ai sensi degli artt. 38, 44, 45 e 48 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, secondo i criteri e le modalità espresse dal Consiglio di Istituto.

Art. 3- Oggetto della convenzione

La scuola concede al concessionario l'uso di spazi idonei concordati con il Dirigente Scolastico. I locali sono concessi gratuitamente in considerazione del fatto che le attività sono rivolte ad incrementare la sfera socio-economica del territorio.

Art. 4- Modalità di utilizzo dei locali

Il concessionario si impegna a svolgere nei locali concessi solo le attività sottoscritte nella richiesta secondo quanto indicato in premessa ed il prospetto di seguito riportato che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 5- Consegna Documentazione

Il concessionario si impegna a fornire al protocollo della scuola, prima dell'inizio delle attività, copia degli statuti delle associazioni e degli atti costitutivi, copia del documento di affiliazione alle federazioni sportive ufficialmente riconosciute, copia del contratto di assicurazione degli istruttori, copia del contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi ai sensi dell'art. 38 del D.I. n. 129/2018 un dettagliato elenco dei soggetti iscritti e a comunicare eventuali variazioni in itinere.

Art 6 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a loro direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

E' tenuto, pertanto, ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

Art 7 - Obblighi per il concessionario

Fermo restando il rispetto degli obblighi e degli oneri previsti a carico dell'Associazione A.C.S.D.R. CO.LA. il rispetto dei quali resta sotto la responsabilità e il controllo dei competenti uffici del Comune di Mascalucia, il concessionario si impegna espressamente e direttamente nei confronti dell'Istituzione Scolastica a:

- sollevare l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni a persone o cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dei locali di cui trattasi;
- risarcire l'istituto di qualunque danno a beni immobili, impianti e attrezzature verificatosi in maniera inequivocabile per responsabilità della associazione;
- indicare il nominativo dei responsabili della gestione dell'utilizzo dei locali quali referenti verso l'Istituzione Scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- garantire che lo svolgimento delle attività si realizzi esclusivamente a favore degli iscritti e sempre alla presenza e sotto la guida tecnica di qualificati operatori della associazione;
- a garantire adeguata pulizia dei locali in maniera tale che essi siano sempre igienicamente utilizzabili dalla scuola per le proprie attività curricolari ed extra-curricolari;
- segnalare tempestivamente all'Istituzione Scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali.

Si impegna altresì a rispettare gli obblighi previsti dal protocollo ANTI COVID-19:

- ingresso nei locali esclusivo per Staff e bambini mentre gli accompagnatori dovranno rimanere all'esterno dei locali scolastici;
- misurazione della temperatura corporea per staff e bambini in caso di necessità;
- distanza interpersonale di almeno un metro;
- igienizzazione e sanificazione quotidiana dei locali e delle attrezzature utilizzate;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ove necessario;
- dispenser gel igienizzante mani
- uscita scaglionata degli alunni.

Art. 8 - Obblighi dell'Istituzione Scolastica

La scuola si impegna a consegnare i locali destinati all'attività per l'utilizzo degli stessi e a verificare sistematicamente lo stato di cura e di pulizia dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature onde contestare immediatamente casi di incuria e/o inadempienze di qualunque natura.

Art. 9- Rispetto dei divieti

Il concessionario si impegna a garantire il rispetto dei seguenti divieti:

- È vietato fumare nei locali scolastici;
- È vietato l'accesso a locali non specificatamente previsti dal presente contratto;
- È vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti;
- Sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali scolastici durante qualsiasi manifestazione;
- È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'Istituzione Scolastica;
- È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro possa pregiudicare la sicurezza dell'edificio e degli utenti, e comunque l'Istituzione Scolastica è esente dalla custodia;
- È vietato l'accesso di macchine all'interno del cortile;
- Sono vietate attività legate alle campagne di promozione politica;
- È assolutamente vietato sub-concedere la concessione.

Art 10- Durata della concessione

Il presente accordo avrà durata per il periodo di svolgimento dell'attività di grest estivo, dal 4 luglio al 5 agosto 2022.

Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, per iscritto e con congruo anticipo.

Art 11- Termini di utilizzo dei locali

I locali della sede centrale di questa Istituzione saranno utilizzati dall'associazione secondo il seguente prospetto:

GIORNI	ORARIO
ATTIVITA' DI GREST	
dal lunedì al venerdì	dalle ore 08.30 alle ore 13.30
PRE ore 07.30/08.30 (SE RICHIESTO) POST ore 13.30/14.30 (SE RICHIESTO)	

Alla fine dei servizi all'utenza ripristino locali igienizzati.

Art 12- Violazioni degli accordi

L'accertata violazione di un qualsiasi punto del presente contratto e/o il mancato rispetto di tutte le cautele per garantire la sicurezza, l'igiene e l'agibilità dei locali in concessione implicano l'immediata decadenza della concessione stessa. Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Per ogni controversia relative al presente contratto è competente il Foro di Catania.

Art 13- Autorizzazione trattamento dati personali

Il concessionario, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche integrate dal D.lgs. 101/2018, autorizza l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e per quelli previsti dalla vigente normativa sull'esecuzione dei contratti.

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Art 14- Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente contratto è pubblicato nel sito internet ufficiale della scuola al seguente indirizzo: www.icgfava.edu.it, all'Albo della Scuola e Amministrazione trasparente.

F.to Associazione A.C.S.D.R. CO.LA.
Sig. Marco Coriolano

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Ardica